



Bozza di COMUNICATO CONGIUNTO dell'Anac e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Indicazioni sull'applicazione dei criteri ambientali minimi

Nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) hanno riscontrato diffuse criticità nell'applicazione della disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM).

Considerato altresì che dal IX rapporto dell'Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato in data 28 maggio 2026, è emerso che, rispetto alle stazioni appaltanti monitorate, l'indice di performance del Green public procurement (Gpp) in Italia è pari al 65%, Anac e Mase hanno ritenuto opportuno fornire indicazioni utili ad una corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di CAM attraverso l'adozione del presente comunicato congiunto, deliberato dal Consiglio dell'Autorità in data 2026 e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con determinazione del

1. Premessa

L'articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I medesimi criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le stazioni appaltanti inoltre valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.



Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), aggiornato da ultimo con decreto del MASE del 3 agosto 2023, raccoglie l'invito rivolto agli Stati membri dalla Commissione europea con la Comunicazione n. 2003/302 di elaborare e rendere accessibili al pubblico appositi piani di azione per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, e fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce gli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritario per gli impatti ambientali e i volumi di spesa sui quali definire i criteri ambientali minimi (CAM).

Sulla base di quanto previsto dal PAN GPP, sono stati definiti e adottati con decreti del MASE i criteri ambientali minimi, ossia i requisiti ambientali richiesti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita del contratto, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I decreti CAM vigenti sono elencati nella pagina del sito del MASE <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>, da dove sono direttamente consultabili tramite appositi collegamenti ipertestuali.

2. Obbligatorietà dei CAM

L'articolo 57 comma 2 del Codice impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'obbligo di inserire nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi applicabili all'oggetto dell'affidamento¹.

L'obbligatorietà dei CAM è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che le previsioni dei decreti CAM non sono semplici norme programmatiche ma obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti².

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara non può considerarsi sanata dall'eterointegrazione del bando ad opera dei decreti che disciplinano gli specifici criteri ambientali minimi applicabili al singolo affidamento, perché il rispetto dell'articolo 57, comma 2, richiede che i CAM applicabili siano, non solo correttamente citati nella documentazione di gara, ma effettivamente declinati all'interno della procedura di affidamento a partire dalla fase di progettazione³.

¹ Cfr., Anac, Parere di precontenzioso delibera n. 438 dell'11 novembre 2025

² In tal senso, plurime sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972/2021; sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773; sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934.

³ Tra le tante pronunce, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4701 del 27 maggio 2024; TAR Lazio, sez. III, 13 novembre 2024, n. 20198; Consiglio di Stato, sez. V, n. 6651 del 25 luglio 2025; sez. III, n. 7898 dell'8 ottobre 2025; sez. IV, n. 1877 del 9 marzo 2026.



Pertanto, la mancata indicazione dei CAM applicabili, in quanto si traduce nel mancato inserimento degli stessi nella documentazione progettuale e di gara, determina l'illegittimità dell'atto indittivo per violazione dell'articolo 57, comma 2.

Come meglio chiarito nel successivo paragrafo 5, per gli stessi motivi, il medesimo effetto invalidante si produce anche nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente si limita a richiamare nella parte amministrativa della documentazione di gara il decreto CAM applicabile, senza tuttavia tenerne conto nella definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'affidamento e delle clausole che disciplinano l'esecuzione del contratto⁴.

L'impugnazione del bando ritenuto illegittimo per violazione dei criteri ambientali minimi deve essere effettuata immediatamente senza attendere il provvedimento di aggiudicazione quando la violazione si traduce in un'ipotesi di grave carenza nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta. Secondo costante giurisprudenza ciò avviene quando l'indicazione dei CAM è totalmente assente o errata perché rinvia a CAM non più vigenti; anche il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può concretizzare una grave carenza nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ma la circostanza va accertata in concreto. Nel caso in cui l'indicazione dei CAM sia stata inserita, ma i criteri ambientali previsti non sono in linea con il relativo decreto di adozione, l'obbligo di immediata impugnazione del bando sussiste solo se l'operatore economico interessato prova che le clausole contenenti CAM non conformi precludono la possibilità di partecipare utilmente alla gara, ad esempio perché impongono oneri manifestamente incomprensibili oppure del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile. Se la prova non viene raggiunta, l'illegittimità può essere fatta valere dagli operatori economici che abbiano interesse alla riedizione della gara mediante ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione⁵.

3. Ambito di applicazione dell'obbligo dei CAM

L'obbligo di inserimento dei CAM nella documentazione progettuale e di gara riguarda tutti i contratti - appalti e concessioni - di qualsiasi importo, affidati nel rispetto del Codice, sia nei settori ordinari che in quelli speciali.

L'ampiezza dell'ambito di applicazione dell'articolo 57, comma 2, è direttamente connessa alle finalità di tutela dell'ambiente e della salute e della regolazione delle attività economiche in un'ottica di sostenibilità, ed è desumibile dalla lettera della norma e dalla sua interpretazione sistematica.

⁴ Cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773

⁵ Sulla impugnazione del bando di gara per violazione dei CAM la giurisprudenza è concorde. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6651 del 25 luglio 2025 e sez. IV, n. 1877 del 9 marzo 2026, e precedenti ivi citati.



L'articolo 57 comma 2 è infatti rivolto esplicitamente sia alle stazioni appaltanti che agli enti concedenti; non risulta derogato dalla disciplina dettata dal Codice per i contratti sottosoglia, per cui, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, è applicabile anche ai contratti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea⁶; è contenuto in una parte del Codice dedicata agli istituti e alle clausole comuni, quindi ha natura trasversale rispetto a ogni tipo di procedura (oltre che di contratto), e prescinde pertanto anche dalle modalità di selezione dell'affidatario applicandosi anche agli affidamenti diretti; è espressamente richiamato dall'articolo 141, comma 3, lettera e) del Codice, tra gli articoli dei settori ordinari applicabili ai contratti dei settori speciali, con conseguente estensione dell'obbligo dei CAM ai contratti affidati per lo svolgimento di una delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 del Codice.

Nel caso di ricorso all'affidamento *in house*, la valutazione se applicare la disciplina CAM va considerata rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione che, tenuto conto delle caratteristiche dell'affidamento, può recepire specifiche prescrizioni ambientali previsti dai decreti CAM applicabili al settore interessato.

L'applicazione dei CAM negli affidamenti *in house* appare tuttavia auspicabile perché, nell'interesse della collettività, garantisce uniformità sotto il profilo ambientale alle azioni poste in essere dall'amministrazione per il soddisfacimento di interessi di carattere generale e massimizza la possibilità del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale sottesi alla disciplina dei CAM.

La stessa valutazione è svolta dall'amministrazione in tutti i casi di esecuzione di lavori o servizi attraverso forme di auto-produzione diverse dall'*in house*.

Resta fermo l'obbligo per le società *in house* di applicare integralmente l'art. 57 del Codice e i relativi decreti ministeriali CAM qualora, per l'esecuzione delle prestazioni, debbano acquisire beni, servizi o lavori sul mercato assumendo la veste di stazione appaltante.

Sotto il profilo soggettivo, tenuto conto della nozione di stazione appaltante e di ente concedente, come definita nell'Allegato I.1 del Codice, comprensiva di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto o di concessione e che è comunque tenuto nella scelta del contraente al rispetto del Codice, l'obbligo riguarda anche i soggetti privati tenuti all'applicazione del Codice.

Coerentemente, il DM 24 novembre 2025 dispone che i CAM Edilizia si applicano ai soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire.

Con specifico riferimento a questa ipotesi, va anche precisato che non possono considerarsi esentati almeno dal rispetto delle specifiche tecniche contenute nei decreti CAM, neppure i privati che affidano lavori relativi ad opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia europea funzionali all'intervento di

⁶ L'applicabilità dei CAM a prescindere del valore dell'affidamento è stata confermata dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, nel parere n. 2622/2024



trasformazione urbanistica del territorio, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiamato dall'articolo 5 dell'Allegato I.12 del Codice, sono sottratti all'applicazione del Codice, in quanto l'insieme delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, funzionali e non, realizzate a cura e spese del privato va considerato alla stregua di un'unica opera pubblica, che deve essere acquisita al patrimonio indisponibile dell'Ente locale⁷.

Ciò trova conferma nel fatto che l'articolo 5 dell'Allegato I.12 del Codice, richiamando il comma 9 dell'articolo 14, prevede che, al fine del calcolo della soglia di rilevanza europea per l'individuazione della disciplina applicabile, si debba fare riferimento al valore dato dalla somma (dei lotti) delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, funzionali e non. In quanto opera pubblica unitaria, alla cui manutenzione e gestione nell'interesse generale della collettività deve provvedere l'Ente locale, i principi di proporzionalità, ragionevolezza, efficienza ed efficacia nella gestione inducono a ritenere che debba essere realizzata nel rispetto delle medesime specifiche tecniche in tutte le sue componenti, ivi comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria funzionali sottosoglia (secondo i criteri di calcolo del comma 9 dell'articolo 14).

Al fine di prevenire la sollevazione di possibili eccezioni o riserve, si suggerisce di inserire nella convenzione urbanistica una specifica clausola che prescriva il rispetto dei criteri ambientali minimi quali requisiti progettuali ed esecutivi dell'intervento.

4. Individuazione dei CAM applicabili

La stazione appaltante o l'ente concedente deve verificare se l'oggetto del contratto rientra nell'ambito di applicazione di uno o più decreti CAM vigenti già in sede di progettazione dell'affidamento.

La verifica va effettuata anche con riferimento alle prestazioni o a parti della fornitura secondarie, accessorie o sussidiarie, se riconducibili ad un settore merceologico differente da quello delle prestazioni o parti delle forniture prevalenti, e può condurre all'individuazione di più decreti CAM pertinenti.

Ciascun decreto ministeriale individua il proprio ambito oggettivo di applicazione, per lo più tramite la sintetica descrizione di categorie di prestazioni o forniture.

In molti decreti CAM vengono anche indicati alcuni codici CPV di riferimento. Va tuttavia considerato che nella maggior parte dei casi l'indicazione dei CPV ha una finalità esemplificativa e non esaurisce le prestazioni e forniture rientranti nel campo di applicazione del decreto.

In alcuni casi il carattere esemplificativo dei CPV richiamati è esplicitato nel medesimo decreto, come nel DM 7 febbraio 2023 "Arredo urbano", dove vengono individuati solo i CPV di alcuni prodotti e si richiamano genericamente "gli altri CPV pertinenti". In altri

⁷ Sulla necessaria acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente locale delle opere di urbanizzazione a scomputo, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2024, n. 6503



casi è chiaramente desumibile dal carattere secondario delle forniture o prestazioni il cui CPV viene indicato rispetto al complesso delle prestazioni a cui sono riferiti i criteri ambientali previsti dal decreto: ad esempio, nel d.m. 24 novembre 2025 di adozione dei CAM Edilizia l'ambito di applicazione è identificato con il riferimento alla tipologia di interventi (servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento) dei quali non sono indicati i CPV, i quali sono richiamati solo per alcuni prodotti utilizzati, come grassi ed oli lubrificanti per i veicoli impiegati durante i lavori.

Pertanto, la stazione appaltante o l'ente concedente non può limitarsi a verificare la corrispondenza dei codici CPV ma deve procedere all'esame puntuale del contenuto dei decreti CAM relativi allo stesso settore merceologico, e a settori merceologici affini a quello a cui è riconducibile il contratto, per verificare l'esistenza di criteri ambientali pertinenti.

Peraltro, l'astratta corrispondenza del codice CPV alla prestazione richiesta, considerando che molti codici CPV includono sottoinsiemi di più tipologie di prestazione, può essere fuorviante nei casi in cui l'oggetto del contratto, benché riconducibile allo stesso codice CPV delle prestazioni o forniture oggetto del decreto, abbia caratteristiche e finalità tali da rendere l'applicazione dei criteri ambientali così individuati sproporzionata e incoerente rispetto al fine del contratto⁸.

Pertanto, l'accertamento a cui è tenuta la stazione appaltante o l'ente concedente deve partire dall'analisi dell'oggetto del contratto, in concreto, tenendo conto della natura e delle finalità delle prestazioni o delle forniture da affidare.

Altro aspetto a cui occorre prestare attenzione è la vigenza del decreto CAM pertinente.

In assenza di diverse disposizioni dettate dal singolo decreto, il criterio generale per individuare il decreto CAM vigente applicabile ad uno specifico affidamento è quello del **tempus regit actum**, in forza del quale al singolo affidamento si applica il decreto CAM vigente al momento dell'indizione della procedura, ovvero alla data di pubblicazione del bando o dell'invio delle lettere d'invito in caso di procedura senza pubblicazione di bando.

In caso di pubblicazione di un decreto di aggiornamento di un precedente decreto, la stazione appaltante o l'ente concedente che stia predisponendo la documentazione di

⁸ Nella sentenza n. 755 del 29 gennaio 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato con riferimento all'affidamento del servizio di ripristino stradale post incidente. In questa circostanza il giudice amministrativo ha ritenuto che non fossero applicabili, per lo meno nella loro interezza, i CAM di cui al d.m. 23 giugno 2022 relativi al "servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi urbani", benché i codici CPV indicati nel bando fossero astrattamente corrispondenti ai CPV di questi servizi, perché i CAM del d.m. 23 giugno 2022 riguardano attività di igiene urbana ordinarie e continuative, volte al mantenimento dell'igiene e del decoro, alla prevenzione della produzione di rifiuti e alla promozione della raccolta differenziata da parte della cittadinanza, mentre nel contratto esaminato l'attività di smaltimento di rifiuti ha carattere occasionale, e la pulizia delle strade post incidente ha una finalità specifica, di ripristino della sicurezza della viabilità e del traffico nella zona in cui si è verificato l'incidente, diversa dalle finalità proprie del servizio di igiene urbana.



una gara nel rispetto del decreto CAM oggetto di aggiornamento è tenuta, a sua volta, ad aggiornare i criteri ambientali inseriti nella documentazione alla luce del nuovo decreto, a meno che la fase preparatoria sia così avanzata da consentire l'indizione della procedura durante la *vacatio legis* ovvero prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto aggiornato⁹.

L'inserimento, nella documentazione di gara, di criteri ambientali errati perché non più vigenti al momento dell'indizione della procedura è assimilato dalla giurisprudenza al mancato inserimento, perché è idoneo a disorientare l'operatore economico, in quanto non gli consente di formulare un'offerta corretta e consapevole¹⁰.

L'individuazione del decreto applicabile, in caso di successione di più decreti, risulta particolarmente delicata in caso di CAM applicabili ai lavori, considerato che l'esecutore dei lavori deve dare attuazione ai CAM (specifiche tecniche e criteri premiali) inseriti nella documentazione per l'affidamento della progettazione ed entrati a fare parte del progetto esecutivo a base di gara e del capitolato speciale di appalto della procedura per l'affidamento dei lavori.

Per garantire l'uniformità dei criteri inseriti nel progetto con quelli a cui è vincolato l'esecutore dei lavori, il D.M. 24 novembre 2025, che ha aggiornato i CAM Edilizia, ha dettato una specifica disciplina transitoria, illustrata nella Circolare 10 aprile 2026, che prevede che le procedure di lavori avviate dopo l'entrata in vigore del decreto aggiornato debbano avere a base di gara un progetto validato in conformità ai CAM aggiornati, a meno che la procedura per l'affidamento dei lavori non venga avviata entro tre mesi dalla validazione del progetto ai sensi del precedente decreto, perché in questo caso anche la procedura per l'affidamento dei lavori può continuare ad essere conforme ai CAM precedenti.

5. Inserimento dei CAM nella documentazione progettuale e di gara

L'obbligo di inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerato assolto tramite l'inserimento del solo richiamo formale al decreto, o ai decreti, CAM applicabili.

L'inserimento dei CAM nella documentazione progettuale e di gara rappresenta un elemento fondamentale dell'impianto dell'affidamento, che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto.

In applicazione dell'articolo 57, comma 2, l'inserimento dei CAM nella documentazione di gara si traduce nella previsione di elementi essenziali dell'offerta e di elementi per l'attribuzione di un punteggio premiale.

In particolare, l'obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi si declina nella definizione di:

⁹ Il TAR Lazio -Roma, in caso di aggiornamento di un decreto CAM, ha ritenuto legittima l'applicazione della disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando, in forza del principio del *tempus regit actum*.

¹⁰ Cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877



- a) **specifiche tecniche** dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'affidamento conformi ai CAM applicabili, che assurgono a requisiti essenziali della prestazione vincolando la formulazione delle offerte da parte degli operatori economici, a pena di inammissibilità dell'offerta. Ciò richiede che la stazione appaltante o l'ente concedente progetti i prodotti e le prestazioni che intende acquisire nel rispetto dei criteri ambientali indicati nel decreto CAM pertinente e che traduca le caratteristiche così definite in specifiche tecniche all'interno della documentazione tecnica della gara (capitolato tecnico o capitolato speciale);
- b) **clausole contrattuali** coerenti con i vincoli posti all'esecuzione del contratto dal decreto CAM applicabile, e il loro inserimento all'interno della documentazione tecnica e/o dello schema di contratto. Anch'esse determinano, a pena di inammissibilità, il contenuto dell'offerta;
- c) **criteri di valutazione** nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tengano conto dei criteri premianti previsti dal decreto CAM applicabile. I criteri premianti sono finalizzati a selezionare prodotti e servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto degli elementi essenziali dell'offerta. La stazione appaltante o l'ente concedente prevede all'interno della *lex specialis* l'attribuzione di specifici punteggi all'operatore economico che offre le condizioni migliorative previste del decreto CAM applicabile. Se offerti dall'operatore economico, concorrono anch'essi a determinare il contenuto dell'offerta.

Ai fini della quantificazione del punteggio da attribuire ai criteri premianti, la stazione appaltante o l'ente concedente contempera l'esigenza di dare rilevanza agli aspetti ambientali dell'offerta e quella di non alterare la natura dell'oggetto del contratto.

Dalla giurisprudenza è possibile trarre indicazioni che depongono per la necessità di non attribuire ai CAM un peso eccessivamente ridotto, al punto tale da diventare irrisorio, pena la frustrazione della *ratio legis* della norma primaria, che mira a garantire che l'aspetto ambientale sia rilevante nel procedimento selettivo, e non solo nella fase di esecuzione del contratto, ed anche nella fase di valutazione qualitativa delle offerte tecniche¹¹.

Al fine di calibrare il peso da attribuire ai criteri premianti, può essere di ausilio lo svolgimento di un'attenta analisi di mercato volta a verificare la diffusione, tra gli operatori economici operanti nel settore di interesse, di prodotti e servizi

¹¹ Nella sentenza del TAR Lazio n. 19910 del 11 novembre 2024, riformata dal Consiglio di Stato che ha ritenuto irricevibile ed inammissibile il ricorso di primo grado per tardività e per carenza di interesse ma che non ha censurato le conclusioni riguardanti la definizione dei criteri premianti (sentenza n. 3411 del 18 aprile 2025), il giudice amministrativo ha ritenuto che l'attribuzione di soli 3 punti su 70 comporti la sostanziale irrisorietà del parametro e che anche l'attribuzione di 7 punti su 70 sarebbe una sottoponderazione che rende non implausibile che l'aggiudicatario possa risultare tale pur senza avere presentato, rispetto allo standard di capitolato, alcuna miglioria apprezzabile sotto il profilo ambientale.



aventi le caratteristiche richieste ai fini dell'attribuzione del punteggio migliorativo.

Fermo restando il generale obbligo di applicazione dei CAM, la stazione appaltante o l'ente concedente non inserisce nella documentazione progettuale o di gara il criterio ambientale minimo che si riveli non realizzabile o non pertinente, tenuto conto della concreta tipologia di prestazione o fornitura oggetto dell'affidamento, delle caratteristiche tecnico-progettuali della stessa, del contesto in cui si colloca e degli obiettivi che la stazione appaltante o l'ente concedente intende perseguire con l'affidamento. L'eventuale impossibilità di applicare, nel caso specifico, uno o più criteri ambientali minimi deve essere adeguatamente motivata nella documentazione di gara, in particolare nel capitolato speciale e nelle relazioni tecniche.

Tale onere motivazionale assume particolare rilievo negli appalti di forniture, nei quali la motivazione dell'eventuale mancata applicazione di uno o più criteri dovrà essere particolarmente rigorosa. In tali affidamenti, infatti, i criteri contenuti nei pertinenti decreti CAM sono, di regola, integralmente applicabili, in quanto individuano caratteristiche e prestazioni predeterminate dei prodotti oggetto della fornitura.

In molti casi sono gli stessi decreti ministeriali a introdurre elementi di flessibilità, prevedendo che singoli criteri ambientali possano non essere applicati in particolari circostanze oppure che siano applicabili solo a determinate condizioni.

In questi casi, la stazione appaltante o l'ente concedente ne deve dare conto nella documentazione progettuale o di gara e deve fornire una dettagliata motivazione della mancata o parziale applicazione del criterio ambientale.

Di contro, la stazione appaltante o l'ente concedente può comunque decidere di prevedere l'utilizzo di altri materiali o componenti, o altre soluzioni progettuali, logistiche e organizzative, diverse rispetto a quelle indicate nel decreto applicabile, che hanno prestazioni ambientali pari o superiori a quelle previste dal decreto CAM pertinente. In questo caso, la stazione appaltante o l'ente concedente indica i mezzi di prova e di verifica attraverso cui deve essere fornita la dimostrazione di tali prestazioni.

Nel caso di ricorso a strumenti aggregati di acquisto, ad esempio accordi quadro, convenzioni o altri strumenti gestiti da una centrale di committenza o da un soggetto aggregatore, i criteri ambientali minimi devono essere inseriti nella documentazione progettuale e di gara predisposta per l'affidamento dell'accordo quadro o della convenzione, sia nel caso in cui l'accordo quadro o la convenzione sono completi e i singoli contratti attuativi sono aggiudicati alle condizioni fissate nell'accordo quadro o nella convenzione stessa, sia nel caso in cui i contratti attuativi sono aggiudicati a seguito di riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici come parti dell'accordo quadro o della convenzione, perché in questa seconda ipotesi, come previsto dal comma 5 dell'articolo 59 del Codice, i confronti competitivi si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro o della



convenzione, eventualmente precisate, e su altre condizioni già indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro o per la convenzione.

Come previsto dall'articolo 57, comma 2, la stazione appaltante o l'ente concedente tiene conto dei CAM applicabili nella gara ai fini del calcolo del costo complessivo dell'intervento o della fornitura. La conformità dell'affidamento ai CAM può infatti incidere sull'importo stimato del contratto ai fini della determinazione della soglia di rilevanza europea e della base d'asta.

Anche per questo motivo è fondamentale che la stazione appaltante o l'ente concedente proceda sin dalla progettazione all'individuazione dei CAM applicabili.

5.1 I CAM della progettazione ed esecuzione di lavori pubblici

L'adozione dei criteri ambientali minimi fin dalla progettazione dell'intervento acquista rilevanza essenziale nel caso di contratti di lavori pubblici.

Sia in caso di progettazione interna che esterna, la stazione appaltante o l'ente concedente riporta le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi, pertinenti, per quanto materialmente applicabili, nel **Documento di indirizzo alla progettazione** (articolo 3, comma 1, lett. n), Allegato I.7, Codice).

In caso di progettazione esterna, la stazione appaltante o l'ente concedente inserisce nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale della procedura di affidamento dei servizi di progettazione l'obbligo di applicare nei documenti progettuali le specifiche tecniche previste per l'affidamento della progettazione dal decreto CAM applicabile (CAM Edilizia o CAM infrastrutture stradali – ad esempio, specifiche tecniche relative ai prodotti da costruzione e al cantiere).

Divenendo parte integrante del progetto esecutivo, **i criteri ambientali assurgono a vere e proprie prescrizioni progettuali**, ossia ad oneri per l'appaltatore o il concessionario in fase di offerta e di esecuzione dei lavori, il cui rispetto, al pari di tutte le previsioni del progetto, è oggetto di verifica da parte della direzione lavori e della commissione di collaudo.

La documentazione progettuale indica anche **le specifiche modalità di verifica del rispetto del singolo criterio**, ossia la documentazione che l'offerente o l'affidatario dei lavori è tenuto a presentare e le attività che il direttore lavori e la commissione di collaudo, preposti al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono tenuti ad eseguire per comprovare l'attuazione del criterio medesimo, in coerenza con le indicazioni già previste dal decreto ministeriale applicabile.

L'inserimento dei criteri ambientali minimi sin dalle prime fasi di progettazione implica che gli stessi siano considerati anche ai fini della redazione del computo metrico per la definizione del costo dell'intervento, utilizzando prezzi che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi ovvero prezzi regionali aggiornati con voci di prezzo a loro volta adeguate alla conformità ai CAM. In assenza di un prezzo



regionale adeguato nel senso sopra indicato, il progettista provvederà all'elaborazione di prezzi *ad hoc* sulla base anche di analisi comparative con altri prezziari.

6. Verifica del rispetto dei CAM

L'efficacia dell'uso strategico dei contratti pubblici ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della regolazione delle attività economiche in un'ottica di sostenibilità, dipende anche dall'efficacia delle verifiche di conformità effettuate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente lungo il ciclo di vita del contratto.

I decreti CAM indicano per ogni criterio ambientale i mezzi di prova e di verifica attraverso cui l'operatore economico dimostra il rispetto dei CAM richiesti dalla documentazione di gara.

Prima di procedere all'acquisizione della documentazione a comprova della conformità ai CAM, in sede di gara la stazione appaltante o l'ente concedente verifica sempre che l'offerta tecnica sia stata formulata nel rispetto dei criteri ambientali indicati nella *lex specialis*.

Si tratta di un primo step, finalizzato a verificare che l'offerente abbia assunto l'impegno di rispettare i CAM, consistenti in specifiche tecniche e clausole contrattuali, richiesti dal bando. Trattandosi di elementi essenziali dell'offerta, la mancata conformità ai CAM dell'offerta tecnica determina una difformità insanabile che impone l'esclusione dalla gara, non potendo trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio.

Se l'offerta tecnica è stata formulata nel rispetto dei CAM, lo step successivo richiede che la stazione appaltante o l'ente concedente acquisisca i mezzi di prova indicati dai decreti CAM di riferimento, ai fini della dimostrazione della veridicità degli impegni assunti dagli operatori economici.

Per i criteri premianti che la SA ha deciso di inserire nel disciplinare di gara, la dimostrazione deve essere resa già in sede di offerta, ai fini dell'attribuzione del punteggio migliorativo. L'esito negativo del controllo non comporta l'esclusione del concorrente ma la mancata attribuzione del relativo punteggio.

Per gli altri CAM, la verifica di conformità tramite l'acquisizione della documentazione a comprova va effettuata nella fase del ciclo di vita del contratto indicata dal decreto CAM di riferimento¹².

Nei casi dubbi, o nel caso in cui il decreto CAM demandi alla stazione appaltante la scelta di quando richiedere i documenti a comprova (ad esempio D.M. 7 febbraio 2023 "Arredo urbano"), è preferibile che la dimostrazione del rispetto dei CAM consistenti in specifiche tecniche sia fornita dall'operatore economico durante la gara, prima dell'aggiudicazione.

¹² Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2023, n. 9398; sez. V, 11 marzo 2025, n. 1990; sez. III, 13 febbraio 2026, n. 1170.



Risponde infatti a criteri di logicità ed economicità che la stazione appaltante o l'ente concedente valuti la conformità del prodotto o della prestazione offerta dal concorrente ai requisiti tecnici prescritti dalla legge di gara già in una fase precedente all'aggiudicazione, al fine di evitare che l'aggiudicazione del contratto sia disposta a favore di un operatore economico che fornisce un "*aliud pro alio*" rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione precedente¹³.

In questi casi, per rendere possibile la dimostrazione del rispetto delle specifiche tecniche in fase di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente prevede chiaramente nella *lex specialis* che i concorrenti producano la documentazione a comprova dei CAM unitamente all'offerta tecnica.

In quanto requisiti essenziali dell'offerta, la mancata dimostrazione del rispetto dei CAM declinati in specifiche tecniche determina l'inammissibilità dell'offerta.

Dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante o l'ente concedente deve verificare che i criteri ambientali inseriti nell'offerta vengano concretamente rispettati durante l'esecuzione del contratto, a conferma degli impegni assunti con l'offerta. La verifica è demandata al responsabile unico del progetto, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione, che periodicamente, durante l'intera durata del contratto, tramite i mezzi di prova indicati nei decreti pertinenti, monitora il rispetto effettivo dei criteri ambientali.

L'effettuazione delle verifiche e il relativo esito vanno adeguatamente documentati.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione all'attuazione dei criteri premianti indicati nell'offerta dall'aggiudicatario, che costituiscono obblighi contrattuali al pari degli altri criteri ambientali minimi indicati nell'offerta tecnica.

Per incentivare il rispetto degli impegni contrattuali e per sanzionare gli inadempimenti per i quali non è possibile il ripristino della conformità, la stazione appaltante o l'ente concedente può prevedere **un sistema di penali per inadempimento da applicare in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in materia di criteri ambientali minimi.**

Il sistema sanzionatorio va chiaramente indicato nella documentazione di gara, deve riferirsi all'inadempimento, imputabile all'operatore economico, di obblighi contrattuali puntuali e verificabili, e prevedere penali commisurate secondo criteri di proporzionalità alla gravità dell'inadempimento.

Il mancato rispetto dei CAM in fase esecutiva può anche rappresentare un grave inadempimento determinante la risoluzione del contratto quando le difformità rispetto al progetto o al capitolato tecnico (utilizzo di materiali o componenti privi delle caratteristiche ambientali richieste, carenze strutturali o prestazionali) incidono in modo significativo e irrimediabile sulla qualità della prestazione o della fornitura sotto il profilo ambientale.

¹³ Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2026 n. 2471.



In sede di verifica di conformità finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione, l'accertamento di violazioni delle prescrizioni riguardanti i criteri ambientali minimi di tale gravità da rendere le prestazioni o le forniture assolutamente inaccettabili può determinare il mancato esito positivo delle verifiche.

6.1 La verifica dei CAM in caso di lavori

I CAM che la stazione appaltante e l'ente concedente indica nella documentazione della procedura per l'affidamento del servizio di progettazione devono essere applicati dal progettista per la stesura dei documenti progettuali, contestualizzandoli al progetto del caso.

Nel caso in cui il progettista sia tenuto ad eseguire la progettazione con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd BIM), è fondamentale che implementi la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai criteri ambientali minimi previsti dal pertinente decreto per l'affidamento del servizio di progettazione (vedasi clausola 2.1.3 dell'allegato tecnico CAM edilizia del DM 24 novembre 2025).

L'avvenuto rispetto dei CAM è rendicontato dal progettista aggiudicatario nella relazione CAM (vedasi clausola contrattuale 2.1.1 dell'allegato tecnico CAM edilizia), redatta in conformità all'articolo 22, comma 4, lettera o) dell'allegato I.7 del Codice, dove, per ogni criterio ambientale, il progettista descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri ambientali minimi e indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri.

Ai fini dell'esito positivo della verifica e della conseguente validazione del progetto, il soggetto preposto verifica che le soluzioni progettuali elaborate dal progettista siano conformi ai CAM e che siano coerenti con le indicazioni fornite dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nella documentazione di gara inerente all'affidamento del servizio di progettazione.

Nella **relazione CAM**, il progettista indica anche le tipologie dei mezzi di prova attraverso cui l'esecutore dei lavori dovrà dimostrare la conformità dei lavori (vedasi clausola contrattuale 2.1.2 dell'allegato tecnico CAM edilizia).

Come già evidenziato, poiché i CAM acquisiti come parte integrante del progetto esecutivo diventano prescrizioni progettuali, i partecipanti alla gara per l'affidamento dei lavori devono conformare la propria offerta tecnica a questi criteri ambientali.

Anche in questo caso, come primo passaggio procedimentale, la stazione appaltante o l'ente concedente deve verificare che l'offerta tecnica sia stata formulata nel rispetto dei criteri ambientali minimi indicati nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto.

Trattandosi di elementi essenziali dell'offerta, se l'offerta tecnica non risulta conforme, il concorrente va escluso.



Dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante o l'ente concedente, per il tramite del direttore lavori, verifica che l'esecutore dei lavori rispetti le indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d'appalto in merito all'attuazione dei criteri ambientali minimi.

La verifica del rispetto dei CAM in fase esecutiva avviene nel contesto delle ordinarie verifiche a cui è tenuta la direzione lavori, previste dall'Allegato II.14 del Codice, dall'accettazione dei materiali fino al controllo, nel corso dei lavori, della conformità delle modalità di esecuzione alla documentazione di progetto e alle clausole contrattuali.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ribadiscono nel disciplinare di incarico del direttore lavori che lo stesso è tenuto a verificare il rispetto da parte dell'esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara.

Si rammenta che l'inottemperanza all'obbligo di controllo della conformità dell'esecuzione ai criteri ambientali minimi è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a) del Codice.

In occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'esecutore dei lavori consegna al direttore dei lavori la relazione CAM dei lavori, in cui ha rendicontato, per ogni criterio, quali scelte e procedure gestionali sono state adottate per rendere operativi i contenuti di cui alla Relazione CAM di progetto elaborata dal progettista, e ha riportato le informazioni sulla conformità alle clausole contrattuali e agli eventuali criteri premianti.

Il RUP trasmette al collaudatore, unitamente alla relazione del direttore dei lavori, la relazione CAM redatta dall'esecutore.

In sede di collaudo, il collaudatore verifica che quanto rendicontato dall'esecutore nella relazione CAM trovi conferma nelle risultanze di fatto e che sia rispondente alle indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d'appalto e alle clausole contrattuali in merito all'attuazione dei criteri ambientali minimi.

In caso di discordanza tra quanto rendicontato e lo stato di fatto, poiché, come già rilevato, il mancato rispetto dei CAM costituisce un inadempimento contrattuale, in relazione alla gravità della violazione e alla sua incidenza sulla conformità dell'opera, esso può determinare il mancato esito positivo delle verifiche di collaudo, ovvero l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 21 dell'Allegato II.14 del Codice.